



DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO DEL TERRITORIO

Settore Sportello Unico per l'Edilizia

COMUNE DI MILANO
S SPORTELLO UNICO PE
Atti P.G. **OG 471090/2016**

Del 19/09/2016 09:25:14
3-MONITORAGGIO TERRI
046: DET. DIR. 188/2016

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

O G G E T T O

Approvazione dell'adeguamento dell'articolato del Regolamento Edilizio, in materia di contenimento energetico.

**DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO DEL TERRITORIO****Settore Sportello Unico per l'Edilizia****IL DIRETTORE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA**

- Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;
- Visto l'art. 71 del vigente Statuto del Comune di Milano;
- Vista la Legge 10/91, il D.P.R. 380/01, il decreto legislativo 192/05 e s.m.i.
- Visti:
 - il Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici";
 - il Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici";
 - il Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici";
- Visti la delibera della Giunta Regionale n. 3868 del 17.7.2015 e il decreto del Dirigente di U.O. n.6480 del 30.7.2015
- Vista la Delibera di Giunta n. 2542 del 29/12/15 relativa all' "Approvazione delle modifiche alle schede requisito allegate al regolamento edilizio, concernenti l'adeguamento e il recepimento alle intervenute modifiche normative, nazionale e regionale, in materia di contenimento energetico";
- Visto il decreto del Dirigente di U. O. n. 224 del 22.01.2016 " Integrazione delle disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici approvate con decreto 6480 del 30 luglio 2015";

Premesso che:

- con la pubblicazione sul BURL avvenuta in data 26 novembre 2014, è entrato in vigore il nuovo Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 2 ottobre 2014;
- il Regolamento Edilizio è organizzato in articoli e corredato da due allegati, il primo dei quali è costituito da Schede Requisito in materia di energia, fonti rinnovabili ed ecosostenibilità;

**DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO DEL TERRITORIO****Settore Sportello Unico per l'Edilizia**

- tali Schede Requisito, così come approvate dal Consiglio Comunale, sono state formulate richiedendo un miglioramento basato su valori dei parametri energetici più prestazionali rispetto ai valori minimi previsti dalla norma regionale sia per i requisiti obbligatori sia, in misura ancora maggiore, per l'accesso agli incentivi volumetrici previsti dal PGT;
- è intervenuta la modifica della normativa nazionale in materia di risparmio energetico con l'emanazione di tre decreti interministeriali in data 26 giugno 2015 in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 192/05 e s.m.i., dal completamento normativo di cui alla Legge n. 90/2013 nonché dalle direttive europee;
- i decreti sopracitati prevedono nuovi indicatori, nuovi limiti più restrittivi per le prestazioni energetiche, ampliamento del campo di applicazione nel caso di interventi edilizi nonché l'aggiornamento della metodologia di calcolo basata su integrazione con nuovi parametri in allineamento alle direttive comunitarie;
- a seguito dei decreti interministeriali, Regione Lombardia ha definito la nuova disciplina regionale con la DGR 3868/2015 del 17/07/2015 e il Decreto del Dirigente dell'U.O. Energia e Reti Tecnologiche n. 6480 del 30/7/2015 con i quali ha deciso di uniformare le disposizioni regionali lombarde al Decreto Legislativo 192/2005 e ai successivi decreti di attuazione, anticipando alla data dell'1/1/2016 l'entrata in vigore dei nuovi limiti previsti a livello nazionale per gennaio 2019 nel caso di edifici pubblici e per gennaio 2021 nel caso di edifici privati;
- alla luce del nuovo quadro normativo nazionale e regionale sopra delineato con Deliberazione di Giunta n. 2542 del 29/12/15 avente ad oggetto "Approvazione delle modifiche alle schede requisito allegate al regolamento edilizio, concernenti l'adeguamento e il recepimento alle intervenute modifiche normative, nazionale e regionale, in materia di contenimento energetico" sono state adeguate le schede requisito, modificate al fine di riallinearli agli indirizzi assunti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Regolamento medesimo, mantenendo sostanzialmente inalterata la richiesta di miglioramento della prestazione energetica rispetto ai nuovi minimi di legge;
- con Determinazione Dirigenziale n. 8/2016 "Approvazione dell'adeguamento dell'articolato e delle Schede Requisito del Regolamento Edilizio, in materia di contenimento energetico" sono state approvate le modifiche all'articolato e alle schede del Regolamento Edilizio;
- le disposizioni del Decreto del Dirigente dell'U.O. Energia e Reti Tecnologiche n. 6480 del 30/7/2015 sono state modificate dal Decreto del Dirigente dell'U.O. Energia e Reti Tecnologiche del 18/01/2016,



DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO DEL TERRITORIO

Settore Sportello Unico per l'Edilizia

Dato atto che:

- il Decreto del Dirigente dell'U.O. Energia e Reti Tecnologiche del 18/01/2016, modifica le verifiche di legge da svolgere nel caso di ampliamento volumetrico, recupero di sottotetti e nuovi volumi edilizi di cui al punto 5.1 lettera b delle disposizioni allegate al decreto 6480 del 30.07.15;

Considerato che:

- l'adeguamento alle nuove disposizioni di Legge dell'articolato del Regolamento Edilizio, ai sensi dell'articolo 3 comma 2, è di competenza del Direttore cui è affidato il coordinamento delle attività edilizie mediante determinazione dirigenziale;
- a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche legislative statali e regionali, in materia di contenimento energetico si rende necessario coerenzare alle stesse l'articolato della parte energetica del Regolamento Edilizio;

D E T E R M I N A

- di approvare, per le motivazioni suesposte, l'adeguamento dell'articolato del Regolamento Edilizio, in materia di contenimento energetico così come allegato (Allegato [A]) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Arch. Paola Vigano

Il responsabile del procedimento: Arch. Stanislao Innocenti

Paragrafo I _ LIVELLO MINIMO DI ECOSOSTENIBILITA' DEGLI EDIFICI

Art.127 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Paragrafo definisce i requisiti minimi obbligatori da rispettare negli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio o la comunicazione/segnalazione/denuncia di inizio attività venga presentata successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento. Salvo specifiche indicazioni riguardanti gli edifici di categoria E 8, le prescrizioni del presente paragrafo si applicano agli edifici appartenenti alle categorie dalla E1 alla E7 definite dal DPR 412/93 Art. 3. I requisiti per gli interventi sull'esistente si applicano ai soli edifici completati ed agibili, gli altri seguono la qualifica dell'intervento non completato.
2. I requisiti minimi obbligatori si applicano anche alle varianti essenziali di progetti e interventi in corso secondo la seguente modalità:
 - a) all'intero edificio oggetto del titolo edilizio originario, qualora nell'istanza del titolo in variante venga richiesto il riconoscimento di incentivi volumetrici di qualsiasi tipo definiti dal presente Regolamento o da dispositivi nazionali e regionali, ivi comprese eventuali modalità premianti di calcolo delle volumetrie edilizie;
 - b) alla porzione oggetto di variante qualora sia un ampliamento o riguardi opere non ancora realizzate (da documentarsi tramite foto).
3. Agli interventi già presentati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi gli obblighi previsti dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia.
4. Le disposizioni introdotte nel presente Paragrafo non si applicano agli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della Parte Seconda e dell'Articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché agli immobili che secondo le norme del PGT devono essere sottoposti solo ad interventi di restauro e risanamento conservativo, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici. Le disposizioni non si applicano inoltre alle categorie di edifici e di impianti ricadenti nei casi di esclusione integrale di cui al punto 3.2 dell'allegato al decreto D.D.U.O. di Regione Lombardia n. 6480 del 30 luglio 2015.

Art.128 INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO

1. In tutti gli interventi di nuova costruzione e di sostituzione edilizia, e di ristrutturazione importante di primo livello, l'indice di prestazione energetica globale EP_{gl,tot} deve rispettare i limiti definiti dal **Livello 2_OB** della Scheda Requisito 1.
2. Negli interventi di nuova costruzione e di sostituzione edilizia e di ristrutturazione importante di primo livello di edilizia residenziale sociale, l'indice di prestazione energetica globale EP_{gl,tot}, deve rispettare i limiti definiti dal **Livello 1_OB** della Scheda Requisito 1.
3. Negli interventi di ampliamento volumetrico e di recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti, di edifici appartenenti alle categorie dalla E1 alla E7, nel caso in cui il volume lordo a temperatura controllata o climatizzato della nuova porzione dell'edificio risulti superiore al 15% di quello esistente o sia comunque superiore a 500 m³, e l'ampliamento non sia servito mediante l'estensione di sistemi tecnici pre-esistenti (a titolo di esempio non esaustivo l'estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di terminali di erogazione), l'indice di prestazione energetica globale EP_{gl,tot}, deve rispettare i limiti definiti **dal Livello 1_OB** della Scheda Requisito 1.
La verifica del requisito si applica solo sulla nuova porzione di edificio.
~~Nel caso in cui l'ampliamento sia servito mediante l'estensione di sistemi tecnici pre-esistenti (a titolo di esempio non esaustivo l'estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di terminali di erogazione) il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.~~
4. In tutti gli interventi di nuova costruzione e di sostituzione edilizia di edifici appartenenti alla categoria E8, soggetti alle norme inerenti all'efficienza energetica in edilizia, l'indice di prestazione energetica globale EP_{gl,tot} deve rispettare i limiti definiti dal **Livello 3_OB** della Scheda Requisito 1.

Art.129 PRESTAZIONI DELL'INVOLUCRO OPACO

